



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del SINDACO

Via Roma 103 – 09070 Zeddiani OR - tel. 0783/418000; fax.0783/418267; C.F.:00070410956

Prot. n°2152 del 25/05/2023

ORDINANZA del SINDACO N. 04 DEL 25 MAGGIO 2023

Oggetto: Prescrizioni ANTINCENDIO 2023 pulizia di terreni, cortili e giardini del centro abitato e della zona artigianale da stoppie, erbacce e sterpaglie, nonché taglio delle siepi, rampicanti e rami d'albero sporgenti sulle pubbliche vie e piazze.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato che in periferia del Comune di Zeddiani, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

VISTO l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 numero 125, in base al quale "il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

PREMESSO tutto ciò, si ritiene di dover intervenire, al fine di prevenire i rappresentati gravi pericoli, con la presente ordinanza volta alla prevenzione dei rischi, disponendo una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nel territorio del Comune di Zeddiani, siano essi persone fisiche o giuridiche;

CONSIDERATO, inoltre, che vi sono numerosi terreni, giardini, cortili e simili, posseduti a qualsiasi titolo da privati, persone fisiche o giuridiche, da cui fuoriescono siepi, rampicanti, rami d'albero e simili sulle pubbliche vie, piazze e giardini, che causano sporcizia con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituendo offesa al decoro dell'abitato nonché pericolo per i passanti;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini, come sopra definita, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, in base alla stessa normativa;



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del SINDACO

Via Roma 103 – 09070 Zeddiani OR - tel. 0783/418000; fax.0783/418267; C.F.:00070410956

CONSIDERATO che dal 1 giugno al 31 ottobre vige nell'isola lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo" e che durante questo periodo sono vietate una serie di azioni che possano favorire la nascita di incendi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale DELIBERAZIONE N. 17/53 DEL 4.05.2023 recante ad oggetto "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025";

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

ORDINA

- 1 Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", 1 giugno - 31 ottobre è **vietato**, su tutto il territorio:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
 - b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
 - c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescare di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
 - d) smaltire braci;
 - e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

- 2 **Entro il 1° giugno:**
 - a. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
 - b. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 - d. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del SINDACO

Via Roma 103 – 09070 Zeddiani OR - tel. 0783/418000; fax.0783/418267; C.F.:00070410956

e. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

3 **Entro il 1° giugno**, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in “andane” lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi.

4 Nel periodo **1 Giugno 2023 – 31 Ottobre 2023** non è consentito far crescere sterpaglie ed erbacee che possano costituire pericolo d'incendio e permettano il proliferare di animali che possono arrecare danni alla salute pubblica. E' fatto quindi obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aree libere, cortili, giardini, aiuole, terreni ivi comprese le aree prospicienti ad esse, ed ai detentori a qualsiasi titolo delle aree incluse nella zona artigianale di provvedere alla pulizia ed al mantenimento decoroso delle stesse, effettuando, ripetutamente se necessario, lo sfalcio e la rimozione di erbe, erbacce, infestanti, piante, rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco per possibili incendi o focolaio per insetti o animali pericolosi per la sicurezza e la salute pubblica.

I soggetti interessati da quanto contenuto dalla presente ordinanza devono ottemperare a quanto sopra entro e non oltre il **1 Giugno 2023**;

AVVERTE

- 1) Che, decorso inutilmente il termine fissato del **1 Giugno 2023**, ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria **da EURO 25.00 a EURO 500.00**;
- a) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'“Allegato D” (Prontuario delle sanzioni amministrative).
- 2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi **di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale**, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese;



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del SINDACO

Via Roma 103 – 09070 Zeddiani OR - tel. 0783/418000; fax.0783/418267; C.F.:00070410956

DISPONE

- a) Che gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
- b) Che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni;
- c) Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- d) La trasmissione della presente Ordinanza a:
 - PREFETTURA di Oristano
 - QUESTURA di Oristano
 - Ufficio Servizio di Polizia Locale;
 - Comando Stazione Carabinieri di San Vero Milis - PEC tor29337@pec.carabinieri.it
 - Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano –
PEC cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it
 - Epc Compagnia Barracellare di SAN VERO MILIS
 - Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna

ZEDDIANI, 25 Maggio 2023

IL SINDACO
Claudio Pinna